

N. 15096/2024 V.G.

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il giudice designato, letto il ricorso con cui \* chiede di essere autorizzata ex art. 22 comma uno lett. d) CCII a cedere il c.d. “ \* a favore di \* , con esclusione degli effetti di cui all’art. 2560 secondo comma c.c., esaminate le difese svolte dalle altre parti costituite, esaminato altresì il parere favorevole dell’esperto dr. Persona\_1 per le seguenti decisive ragioni la domanda allo stato va rigettata.

Il citato art. 22 comma due lett. d) CCII impone il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente dell’azienda, la cui verifica è appunto demandata al tribunale.

Detto principio non risulta allo stato applicato, per espressa ammissione, né dall’imprenditore, né dall’esperto.

Quest’ultimo non dà conto di alcuna pubblicità svolta per sondare l’interesse del mercato e anzi pur sollecitato, anche per iscritto dal creditore \* srl con nota del 4.7.24 (cfr. doc.13), non vi ha dato corso.

Anche il creditore Commerciale \* ha espresso una manifestazione di interesse con lettera del 16 ottobre 2024 agli atti.

Si rammenta del resto anche quanto prescritto, sul piano operativo, al punto 12 del protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto 21 marzo 2023, rubricato appunto “Cessione dell’azienda nella composizione negoziata o nell’ambito del concordato semplificato”, di seguito testualmente riprodotto.

“12.1. Se si intende procedere alla cessione dell’azienda o di suoi rami, l’esperto avrà cura di far presente all’imprenditore l’utilità e l’opportunità del ricorso a Pagina 1 procedure competitive per la selezione dell’acquirente in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte compiute in danno ai creditori. 12.2. All’esperto potrà essere richiesto di: • individuare quale sia il perimetro dell’azienda, o di rami di essa, ritenuto idoneo per ottenere il miglior realizzo; • fornire indicazioni all’imprenditore per organizzare una data room informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma telematica nazionale); • dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma); • se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e sulle offerte ricevute. 12.3. L’esperto avrà cura di ricordare all’imprenditore l’opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte e accompagnate da idonee garanzie. 12.4. L’esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all’individuazione dell’acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. In adempimento dei doveri di cui all’articolo 16 del Codice della crisi d’impresa, egli informa il tribunale se l’acquirente dell’azienda, o di rami di essa, sia una parte correlata dell’imprenditore e a riferire sulle attività indicate e descritte nel presente paragrafo”.

La competitività nella scelta dell’acquirente – sia pure da intendersi in senso deformato, come affermato dalla giurisprudenza di merito sin dalle prime applicazioni dell’art. 22 CCII - costituisce un requisito autonomamente richiesto dalla norma, ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione di azienda in rapporto al piano di risanamento, su cui il dr. \* ha invece (unicamente) basato il proprio parere positivo, evidenziando come all’esito verrebbero pagati al 100% tutti i creditori,

prevedendo il piano solo delle dilazioni di pagamento dopo l'omologazione del proponendo accordo di ristrutturazione dei debiti.

E' d'altro canto pacifico che le trattative per l'acquisto del ramo aziendale siano state condotte, sia da parte dell'imprenditore \* che a cura dello stesso esperto, unicamente con \* .

L'esperto ritiene che alcun altro imprenditore sarebbe in grado di formulare una offerta altrettanto vantaggiosa, senza tuttavia aver sondato il mercato, né con l'impiego della citata data room né con il ricorso alla diffusione pubblicitaria della vendita mediante siti specializzati di settore.

\* ritiene invece non necessaria alcuna forma di gara, segnalando tra l'altro il comportamento contraddittorio dei creditori \* srl e \* che da un lato manifestano un generico interesse all'acquisto del ramo d'azienda, e dall'altro lato hanno richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in danno di \*. E' tuttavia decisivo rilevare come il rispetto della competitività, per quanto sopra esposto, è una condizione imprescindibile, la cui sussistenza viene verificata dal tribunale anche in assenza di contestazioni.

In altri termini se le parti intendono giovare dell'effetto purgativo e di stabilità dell'atto di cessione devono attenersi ai principi sanciti dall'art. 22 CCII.

Conclusivamente allo stato non vi sono i presupposti per concedere l'autorizzazione richiesta; ferma la facoltà di \* di riproporre l'istanza ex art. 22 CCII corredata da una attendibile stima dei rami di azienda da cedere (alla quale parametrare le varie offerte) e dalla prova di aver svolto procedure di pubblicità, di raccolta di manifestazioni di interesse e in caso positivo di "gare" provvisorie espletate nell'ambito della composizione negoziata a cura dell'esperto, da sottoporre al tribunale.

Quanto alle spese di lite, \* va condannata a rifondere le spese di lite a \* e a \* srl, mentre si intendono compensate rispetto alle altre parti costituite, che in sostanza si sono rimesse alla decisione del tribunale.

Dette spese si liquidano secondo il D.M. n. 55/14 per i procedimenti di volontaria giurisdizione, valore indeterminabile a complessità bassa, e secondo valori medi, in € 2.336,00 per compensi, oltre rimb. forf. delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

**p.q.m.**

Il giudice Visto l'art. 22 CCII:

1. Rigetta il ricorso;

2. Condanna la ricorrente a rimborsare a \* e a \* srl, le spese di lite liquidate, per ognuna, come in motivazione;

compensa le spese di lite nei rapporti con le altre parti.

Si comunichi.

Brescia, 6.11.2024

Il giudice Angelina Augusta Baldissera

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2024